

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore MURELLI)

approvata nella seduta del 15 marzo 2023

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE NORME RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NEL SETTORE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO, E CHE SOPPRIME L'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE E L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2010/41/UE (COM(2022) 688)

E SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULLE NORME RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PER LA PARITÀ IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O DALLE CONVINZIONI PERSONALI, DALLA DISABILITÀ, DALL'ETÀ O DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE DONNE E GLI UOMINI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE E PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LA LORO FORNITURA, E CHE SOPPRIME L'ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA 2000/43/CE E L'ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE (COM(2022) 689)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 2023

La Commissione,

esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità;

considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, basate sull'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, e 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio);

valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria;

considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di quattordici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità, salvo la *Seimas* lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva;

ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni:

si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli Organismi nazionali per la parità;

a fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei predetti Organismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale dell'identità europea;

non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4);

risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con « diritti effettivi di accesso alle informazioni » (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa;

la mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera *a*). Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera *b*);

oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4). Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8, paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale;

per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la « composizione amichevole » della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale di sua fiducia, né quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare con l'assistenza di un

avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione;

la previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera *c*), sembrerebbe snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra le parti;

infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto;

non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e *online* (articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3);

né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo 3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione (articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13), di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi (articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei dati personali (articolo 18);

la presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.